



CH-3003 Berna, ABAS / SECO/bkd

Collaboratore responsabile: bkd
Berna, le 26 novembre 2015

Permesso globale per lavoro notturno senza alternanza con lavoro diurno e lavoro domenicale per artiste/ballerine (permesso eccezionale)

Durata: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

Territorio: tutta la Svizzera

Aziende rilevate: locali notturni (dancing)

A. Eccezione

Il lavoro notturno senza alternanza con lavoro diurno può essere prestato al massimo 6 notti su 7 consecutive e al massimo 23 notti al mese (derogazione dell'art. 30 cpv. 3 OLL 1 in virtù dell'art. 28 LL).

B. Condizioni, obblighi

1. Il datore di lavoro non può occupare la lavoratrice nel lavoro notturno e domenicale senza il suo consenso (art. 17 cpv. 6 e 19 cpv. 5 LL).
2. Il consenso per il lavoro notturno senza alternanza con lavoro diurno deve essere dato per iscritto (art. 30 cpv. 2 lett. c OLL 1).
3. L'idoneità della lavoratrice al lavoro notturno deve essere accertata sulla base di una visita medica (art. 29 cpv. 1 lett. d e 30 cpv. 2 lett. a OLL 1).
4. La prima visita medica è effettuata entro i cinque giorni dall'arrivo della lavoratrice sul territorio svizzero (art. 45 cpv. 1 OLL 1).
5. La lavoratrice che secondo il medico non è idonea non può essere impiegata durante la notte (art. 45 cpv. 4 OLL 1).
6. I risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità o all'inidoneità al lavoro notturno devono essere conservati per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 1 lett. i e cpv. 2 OLL 1).

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Corina Müller
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 29 45, Fax +41 58 462 78 31
corina.mueller@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch

7. Le lavoratrici non possono svolgere lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL 1 durante i loro giorni di congedo (art. 30 cpv. 3 lett. b OLL 1).
8. Le lavoratrici che lavorano per 25 notti o più nel corso di un anno, hanno diritto ad una compensazione pari al 10% della durata del lavoro svolto nell'intervallo notturno (art. 17b cpv. 2 LL). Questo riposo compensativo deve essere accordato entro un mese (durata dell'ingaggio).
9. Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. La durata del riposo deve ammontare ad almeno 35 ore consecutive e coprire obbligatoriamente il periodo dalle ore 23 di sabato alle ore 23 di domenica (art. 20 LL, art. 21 cpv. 2 OLL 1). L'intervallo domenicale di 24 ore può essere anticipato o differito di un'ora al massimo, se la maggioranza delle lavoratrici interessate da il proprio consenso (art. 18 cpv. 2 LL).
10. Il lavoro domenicale o in giorni festivi legali svolto fino a un massimo di 5 ore deve essere compensato entro 4 settimane. Qualora si prolunghi oltre le 5 ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 35 ore consecutive durante un giorno lavorativo durante il periodo dell'ingaggio (1 mese). Esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le ore 6 e le ore 20 (art. 20 cpv. 2 LL, art. 21 cpv. 5 e 7 OLL 1). La derogazione dell'art. 20 cpv. 2 LL è autorizzata in virtù dell'art. 28 LL.
11. La durata del lavoro giornaliero per le lavoratrici non può superare 8 ore e deve essere compresa in un spazio di 10 ore (art. 17e LL).
12. Alle lavoratrici deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive (art. 15a cpv. 1 LL).
13. Questo permesso viene rilasciato esclusivamente in virtù delle prescrizioni sulla durata del lavoro della legge sul lavoro. Esso non può essere sfruttato che nella misura in cui non vengono violate né le ulteriori prescrizioni della legge sul lavoro né segnatamente quelle di polizia federali, cantonali e comunali.
14. Questo permesso non autorizza il datore di lavoro a derogare agli accordi contrattuali più favorevoli alle lavoratrici.

C. Rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nel Foglio federale con un ricorso di diritto amministrativo davanti al tribunale amministrativo federale, Kreuzackerstrasse 12, Casella postale, 9023 San Gallo.

Segreteria di Stato dell'economia

Corina Müller Könz

Responsabile Settore Protezione dei lavoratori

- Copia:**
- Autorità cantonali preposte all'esecuzione della legge sul lavoro
 - ASCO, Zurigo
 - FIZ, Fraueninformationszentrum, Zurigo
 - Xenia, Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe, Berna
 - Segreteria di Stato della migrazione SEM
 - GastroSuisse, Zurigo
 - Hotel & Gastro Union, Lucerna
 - Gastro Consult, Zurigo